



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e curiosità dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Libertà di stampa e di diffamazione

di **Tommaso Servetto**

Che meraviglia! Potersi alzare una mattina e decidere di scrivere il proprio pensiero su un giornale libero, scevro di condizionamenti, non appartenente a nessuna casta: l'essenza de "la stampa libera".

Dico ciò perché questo articolo non potrei pubblicarlo in nessun giornale italiano, o forse europeo e mondiale, ma posso permettermi di scriverlo su questo banalissimo foglio stampato e diffuso per iniziativa di "quattro amici al bar".

Mi riferisco alla vicenda processuale che ha coinvolto il Direttore de "IL GIORNALE" Dott. SALLUSTI, che ha determinato una ignobile campagna stampa a difesa di chi è stato condannato per omissione di controllo nel grave reato di diffamazione a mezzo stampa.

Eppure ero abituato a leggere sui giornali che le sentenze di condanna sono 'giuste, sacrosante' ma troppo spesso miti e che tutti quelli che combinano una qualche marachella devono finire in galera! Cosa è d'improvviso cambiato?

È cambiato che con una di quelle sentenze 'giuste e sacrosante' è stato condannato un giornalista e questo, per la nostra libera stampa, è un atto indicibilmente vergognoso perché, curiosamente, i nostri divulgatori dell'informazione ritengono che il concetto

di libera stampa significhi: libertà di scrivere o divulgare ogni notizia, sia essa giusta o sbagliata, corretta o diffamatoria.

Normalmente non si preoccupano delle reputazioni, delle famiglie, delle carriere che vengono rovinare quotidianamente dai loro articoli, ma se viene toccato uno di loro... apriti cielo.

Nessuno, proprio nessuno, si è posto la domanda più banale e cioè: perché prima di farsi condannare non ha chiesto scusa per l'errore e non ha provveduto alla rettifica?

Hanno mosso tutti, proprio tutti, compreso il Presidente della Repubblica e vorrebbero mobilitare il Parlamento affinché predisponga in via di assoluta urgenza una legge che consenti loro la tanto agognata impunità.

Sì, perché è questo che invoca la libera stampa: l'impunità o, al massimo, una sanzione pecuniaria perché così, con l'investimento di una manciata di euro, possono decidere disinvoltamente chi rovinare.

Poi quando scrivono delle professioni, la mia compresa, parlano di 'casta'...

Mi viene in mente un vecchio insegnamento di mio nonno che, con poca cultura ma molta saggezza, quando si riferiva ad una casta soleva dirmi: "a sun cume..... t'na tuchi una criu tùti".

**ANNO II**

**N. 4 - OTTOBRE 2012**

In questo numero

### ■ Penale

- Stalking **Pagina 2**
- Massime **Pagina 2**
- Assoluzione in primo grado e condanna in appello **Pagina 3**
- Divieto di porre domande suggestive anche per il giudice **Pagina 3**
- Nessun reato per l'acquirente finale di prodotti contraffatti **Pagina 3**
- Nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare **Pagina 3**

### ■ Civile

- La cassa previdenziale non può rifiutare l'iscrizione del convivente perché omosessuale **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

### ■ Memorial MAURIZIO LAUDI

- Avvocati Agorà come il Barcellona **Pagina 4**

### In evidenza

#### IL NUOVO PROCESSO CIVILE DI APPELLO: PRINCIPALI INNOVAZIONI

Il d.l. 83/2012, convertito con la Legge 134/2012 pubblicata in data 11/08/2012 ed applicabile a tutti i giudizi a partire dall'11/09/2012, ha introdotto il cosiddetto appello filtrato.

La nuova normativa introduce un giudizio d'inammissibilità per gli appelli che non abbiano una "ragionevole probabilità" di essere accolti (Artt. 348 bis e ter c.p.c.).

Quanto all'atto introduttivo, vengono aboliti gli "specifici motivi" richiesti in appello, ma la motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità:

- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

- l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Inoltre, viene limitato il potere di dedurre nuove prove in appello, concesso ora solo se la parte dimostra di non averle potute proporre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile.

### In evidenza

#### LA PEC EVITA AL DIFENSORE LA DOMICILIAZIONE

L'obbligo di indicare l'indirizzo di pec negli atti di parte esonera il legale dall'elezione di domicilio quando si trova a dovere patrocinare una causa fuori dalla circoscrizione del Tribunale cui è assegnato.

È quanto stabiliscono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012, fornendo una nuova interpretazione dell'articolo 82 dell'ordinamento forense. In particolare, dopo l'entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c. e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l'obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, la mancata osservanza dell'onere di elezione di domicilio di cui all'art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati comporta la domiciliatura ex lege presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 125 c.p.c., non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

# Stalking: gli approdi della giurisprudenza

di Roberta Maccia

L'art. 7 del DL n 11 del 23 febbraio 2009 ha, come noto, introdotto nel codice penale l'art. 612 bis c.p. - atti persecutori - comunemente noto come delitto di stalking. Il delitto di stalking, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare, alternativamente:

- un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

- un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

- la coartata alterazione delle abitudini di vita.

Sotto il profilo dell'elemento materiale e del coefficiente psichico, la giurisprudenza sullo stalking ha precisato:

a) che si tratta di un reato abituale per la cui integrazione è, tuttavia, sufficiente che siano poste in essere anche due sole condotte moleste (**Cassazione penale, sez. V, 11 gennaio 2011 n. 7601**);

b) che si tratta di un reato di evento (e non di pericolo);

c) che ai fini dell'integrazione dell'evento dello stato di ansia e paura è sufficiente la produzione di un effetto destabilizzante sulla psiche del soggetto passivo. Così afferma la recente pronuncia della Suprema Corte (**Cassazione penale, sezione V, 18 giugno 2012 n. 24135**) secondo la quale la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo preso in considerazione dall'art. 612 bis c.p. prescinde dall'accertamento di uno stato patologico, che può assumere rilevanza solo nell'ipotesi di contestazione del concorso formale con l'ulteriore delitto di lesioni. La fattispecie prevista dall'art. 612 bis c.p., infatti, non può essere ridotta ad una sorta di mera ripetizione di quella contenuta nell'art. 582 c.p. - il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale e psicologica - e per la sua consumazione deve ritenersi dunque sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto comunque destabilizzante dell'equilibrio psicologico della vittima (confermata, nella specie, la condanna inflitta all'imputato, atteso che la sua condotta persecutoria aveva costretto la vittima a mutare le proprie abitudini di vita al fine di evitare ulteriori incontri);

d) che ai fini dell'integrazione dell'evento del dell'ingenerare un fondato timore per l'incolumità della persona offesa o di un suo prossimo congiunto o da persona alla medesima legata da relazione affettiva bisogna collegare siffatto evento alla reiterazione delle minacce e alla gravità dei danni minacciati evocando una valutazione di idoneità ex ante della condotta;

e) che ai fini dell'integrazione dell'evento di costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita, occorre verificare la sussistenza dell'alterazione delle abitudini di vita in svariate forme: mutamento del percorso che conduce al luogo di lavoro o all'abitazione, la modifica delle utenze telefoniche, l'essere costretto a non uscire nelle ore serali, il farsi accompagnare sul luogo di lavoro da familiari e conoscenti, il rivolgersi a professionisti per garantire la propria incolumità, ecc. La giurisprudenza vi ha perfino ricompreso il costringere la parte lesa a doversi guardare alle spalle, per paura di aggressioni, durante la propria attività lavorativa (Trib. Milano, 31 marzo 2009).

f) che è necessaria la prova in ordine al nesso psichico tra la condotta asseritamente persecutoria e la produzione di uno

degli eventi di danno individuati dall'art. 612 bis c.p. (**Cassazione penale, sez. V, 28 febbraio 2012 n. 14391**);

g) che la volontà del soggetto attivo non deve comprendere l'evento di danno, essendo sufficiente il dolo eventuale in relazione ai comportamenti posti in essere (**Cassazione penale, sez. V, 23 gennaio 2012 n. 8641**).

Con riferimento ai rapporti con le fattispecie limitrofe, la giurisprudenza ha osservato come il delitto di stalking sia speciale rispetto alle minacce ed alle molestie mentre non assorba la violenza privata con la quale può concorrere (**Cassazione penale, sez. V, 7 aprile 2011 n. 20895**).

I maltrattamenti in famiglia si distinguono dallo stalking in quanto reato proprio, abituale, di maggior gravità. Il reato di maltrattamenti familiari, infatti, può essere commesso soltanto da chi ricopra un 'ruolo' nel contesto della famiglia (coniuge, genitore, figlio) o una posizione di 'autorità' o peculiare 'affidamento' nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall'art. 572 c.p. Il rapporto tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti è regolato dalla *clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612 bis comma 1 c.p.*, che rende applicabile - nelle condizioni prima descritte - il reato di maltrattamenti, più grave per pena edittale rispetto a quello di atti persecutori nella sua forma generale di cui all'art. 612 bis comma 1 c.p. In tale prospettiva il delitto di cui all'art. 572 c.p., stante l'analoga della struttura, assorbe il delitto di stalking (**Cassazione penale, sez. VI, 24 novembre 2011 n. 24575**).

Ulteriore questione affrontata dalla giurisprudenza, sia pure solo incidentalmente, è quello della configurabilità dello stalking in azienda, nell'ambito di vicende riconducibili al cd. mobbing sul lavoro. Nel caso di specie, è stata ravvisata la violenza privata ed escluso sia il delitto di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p. sia quello degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p.: "integra il reato di violenza privata, aggravato dall'abuso della relazione di prestazione d'opera, e non il reato di maltrattamenti in famiglia o quello di atti persecutori ex art. 612 bis c.p., la condotta violenta e minacciosa reiteratamente posta in essere da un capo officina nei confronti di un meccanico, in modo da costringere il lavoratore, nel contesto di un'azienda organicamente strutturata, a tollerare una situazione di denigrazione e deprezzamento delle sue qualità lavorative" (**Cassazione penale, sez. VI, 25 novembre 2010 n. 44803**).

La misura cautelare di più frequente applicazione nel caso dello stalking è il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; la giurisprudenza ha, al riguardo, osservato che, nell'ipotesi in cui la condotta persecutoria si concretizzi nel pedinamento, la misura potrà essere genericamente stabilita nel divieto di avvicinarsi alla persona offesa (anziché ai luoghi dalla medesima frequentati): "laddove la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. E in tal caso la dimensione essenziale della misura è il divieto di avvicinamento alla vittima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga" (**Cassazione penale, sez. V, 16 gennaio 2012 n. 13568**).

## Massime

### L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO È PROPONIBILE ANCHE NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 29 marzo 2012 n. 27996

Anche nel giudizio abbreviato l'imputato è legittimato a porre in discussione la competenza territoriale del giudice che procede.

L'eccezione di incompetenza territoriale andrà eccepita, in caso di udienza preliminare, prima del provvedimento giudiziale che dispone procedersi con il rito abbreviato; qualora il GUP respinga l'eccezione, essa potrà essere reiterata nel giudizio abbreviato (tale soluzione consente l'indispensabile sindacato sulla decisione giudiziale, inserendola nel contesto delle questioni risolte con la sentenza conclusiva della fase e dunque riproponibili mediante la relativa impugnazione).

Nel caso si chieda di procedere a rito abbreviato in seguito alla ricezione del decreto di giudizio immediato oppure del decreto penale di condanna, tale eccezione potrà essere formulata nella prima ed unica occasione di contraddittorio cioè l'udienza camerale fissata ai fini di celebrazione del rito.

### DATORE DI LAVORO CHE SI TRATTIENE LE QUOTE DI STIPENDIO CEDUTO O NON VERSA I CONTRIBUTI TRATTENUTI: NON È APPROPRIAZIONE INDEBITA

Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 25 maggio 2011 n. 37954

Le Sezioni Unite ritengono che non integri il reato di appropriazione indebita la condotta del datore di lavoro che omette di versare i dovuti contributi, pur trattenendoli sulla busta paga del lavoratore. Di più: in tutti i casi in cui il denaro trattenuto dal datore di lavoro sui compensi del dipendente è destinato a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo o per ogni altro atto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore), tale condotta non costituisce il reato di appropriazione indebita (ma mero illecito civile) perché il denaro rimane sempre nel patrimonio del datore di lavoro e manca, pertanto, in tutti i casi, la c.d. 'interversione nel possesso'.

### RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL CAPOSQUADRA DEL CANTIERE

Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza 31 maggio 2012 n. 21205

La Quarta Sezione della Suprema Corte si occupa del reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (precipitazione) delineando le posizioni di garanzia del Caposquadra del cantiere e del Direttore dei lavori del medesimo cantiere.

Per quanto riguarda il Caposquadra, la Cassazione osserva che il caposquadra ha la qualifica di preposto, "destinatario delle norme antinfortunistiche « iure proprio » e ha quindi compiti di vigilanza che discendono direttamente dalla legge. Il (Caposquadra) pertanto, avrebbe dovuto impedire al lavoratore di porre in essere il comportamento che l'ha portato alla morte, e cioè di salire sulla sommità del tetto per passare agli altri operai il materiale per la costruzione del ponteggio. Nè rileva la giustificazione dal (Caposquadra) addotta e cioè quella di essere impegnato in altre aree del cantiere".

Quanto al Direttore dei lavori per conto del committente, la Corte osserva che egli "è si tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma proprio in relazione ai poteri di sospensione o interdizione dei lavori in caso di evidenza di pericolosità della organizzazione di cantiere, di violazione delle buone regole dell'arte e di disapplicazione di norme cautelari stabilite a garanzia della salute dei lavoratori o dei terzi, è anch'egli titolare di una posizione di garanzia".

# Assoluzione in primo grado e condanna in appello: non basta una diversa interpretazione dei fatti

di Roberta Maccia

**Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza 28 maggio 2012 n. 20656**

Nel caso di condanna in appello a seguito dell'assoluzione in primo grado, la Suprema Corte afferma: "deve considerarsi affetta da illegittimità la sentenza di appello che, in riforma di quella assolutoria di primo grado, condanna l'imputato sulla base di una interpretazione, alternativa e non maggiormente persuasiva, dello stesso compendio probatorio utilizzato nel giudizio di primo grado. Il canone o regola di giudizio della valutazione della colpevolezza 'al di là di ogni ragionevole dubbio', introdotto nell'art. 533 comma 1° c.p.p. dal legislatore del 2006, richiede che, in difetto di elementi probatori sopravvenuti ovvero non vagliati dal giudice di primo grado, la eventuale rivisitazione in senso deteriore, rispetto alla prima decisione, dello stesso materiale probatorio acquisito nel precedente giudizio ed in quella sede ritenuto non idoneo per giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da elementi ed argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze valutative della decisione liberatoria, che diviene non più sostenibile neppure nel senso della persistenza di ragionevoli dubbi sulla modificatrice affermazione di colpevolezza".

Occorre, insomma, che la decisione di radicale riforma di una assoluzione non sia basata sulla semplice 'diversa valutazione', qualificata da pari o perfino inferiore razionalità e plausibilità rispetto alla valutazione sviluppata dalla prima sentenza, ma sia fondata su elementi di apprezzamento probatorio dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio imminente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove. Il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la semplice 'non certezza' (e, dunque, anche il dubbio ragionevole) della colpevolezza.

## Esame dibattimentale

### Divieto di porre domande suggestive anche per il giudice in particolare nel caso di esame di minori

**Cassazione Penale, Sezione III, sentenza 24 febbraio 2012 n. 7373**

La Corte ha affermato che, nonostante il divieto di formulare al testimone domande suggestive sia dalla legge espressamente previsto con riferimento alla sola parte che ha chiesto la citazione del teste, lo stesso deve tuttavia applicarsi a tutti i soggetti che intervengono nell'esame testimoniale, operando, ai sensi del comma 2° dell'art. 499 c.p.p., per tutti costoro, il divieto di porre domande che possono nuocere alla sincerità della risposta e dovendo anche dal giudice essere assicurata in ogni caso la genuinità delle risposte ai sensi del comma sesto del medesimo articolo.

In particolare, nell'esame dei minori devono osservarsi

speciali cautele, soprattutto se si tratta di soggetti più piccoli, poiché se da un lato si può affermare che i bambini non tendono a mentire consapevolmente, dall'altro deve tenersi conto che gli stessi presentano modalità relazionali orientate in senso imitativo e adesivo e risultano, perciò, influenzabili dalle suggestioni che possono essere insite nelle domande degli adulti e tendono a formulare risposte che ne assecondino le richieste: "A maggior ragione i divieti devono essere osservati allorché il giudice procede all'esame diretto di un testimone che sia minore, ai sensi del 498 4° comma c.p.p., in sede dibattimentale, ovvero in sede di incidente probatorio ai

sensi del 398 comma 5° bis c.p.p. ove devono osservarsi per l'esame del teste le forme stabilite per il dibattimento per il richiamo contenuto nel 401 comma 5° c.p.p."

La violazione delle regole dettate in materia di assunzione della prova, però, non ne determina la nullità, stante il principio di tassatività, ma è evidente che l'inosservanza delle regole stabilite dal codice di rito per assicurare la sincerità e genuinità delle risposte del teste e, trattandosi di minori, anche delle linee guida dettate dalla Carta di Noto, rende la prova non genuina e poco attendibile (Cass. Pen., sez. III, sentenza 11 maggio 2012, n. 25712).

**Roberta Maccia**

## Sezioni Unite Penali

### Nessun reato per l'acquirente finale di prodotti contraffatti

**Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 8 giugno 2012 n. 22225**

Le Sezioni Unite hanno affermato che non può configurarsi una responsabilità La titolo di ricettazione (art. 648 c. p.) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 c. p.) per l'acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l'illecito amministrativo previsto dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in l. 14 maggio 2005 n. 80, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009 n. 99,

che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.

L'elemento decisivo per la conferma del ragionamento seguito è l'eliminazione normativa della formula "senza averne accertata la legittima provenienza" nella previsione amministrativa, il cui venir meno consente di allargare l'ambito applicativo dell'elemento psicologico dell'agente, ammettendo indifferentemente dolo o colpa.



**Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Redazione:** Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** info@legalitorino.it

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Maccia

**Comitato di Redazione**

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno  
Laura Peyra - Chiara Proglia - Antonio Vallone  
Cristina Zaccaria - Francesca Zan

**Corrispondenti locali**

Monica Anfossi - Aldo Bimbato - Anna Binelli  
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Cesarina Manassero - Niliro Rebecchi - Marco Romanello  
Massimiliano Sfolcini - Roberto Tava  
Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'**

## Misure cautelari

### Ordinanza applicativa di misura cautelare: per motivarla non basta un "copia e incolla" dalla richiesta del pubblico ministero

**Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza 8 giugno 2012 n. 22327**

Finalmente! - verrebbe da dire - la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la nullità, per difetto di motivazione, dell'ordinanza applicativa di misura cautelare in cui il GIP, nella parte motiva, si limiti a riprodurre il testo della richiesta cautelare del PM "senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto e di averne recepito il tenore perché funzionale alle proprie determinazioni".

Tale situazione - definita come "patologica" dalla Suprema Corte - rappresenta un'ipotesi di nullità per assenza dei requisiti di cui all'art. 292 c.p.p., in particolare per carenza di motivazione, "avendo il Giudice per le indagini preliminari proposto una parte motiva solo apparente, carente di qualsivoglia indi-

cazione delle ragioni di adesione alla istanza della pubblica accusa (...), il cui tenore è stato acriticamente trasferito nel corpo del provvedimento genetico della misura cautelare".

Tale decisione si pone in linea con un precedente orientamento della Giurisprudenza di legittimità che ha negato che di presenza di motivazione del giudice si possa parlare anche laddove il giudice, operando un rinvio al contenuto di altro atto del procedimento ovvero recependone integralmente il contenuto, si sia limitato all'impiego di mere clausole di stile o all'uso di frasi apodittiche, senza dare contezza alcuna delle ragioni per cui abbia fatto proprio il contenuto dell'atto (vedasi, ex pluribus, Cass. Pen. Sez. III, sent. 33753 del 15.07.2010).

## La cassa previdenziale non può rifiutare l'iscrizione del convivente perché omosessuale

Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, sentenza 31 agosto 2012 n. 7176

di Cristina Zaccaria

Con la decisione in esame la Corte di Appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale di Milano n. 5267/2009, ha statuito che, qualora la Cassa Nazionale di Previdenza di categoria ammetta la facoltà di iscrizione al convivente more uxorio del lavoratore, non può essere negata l'iscrizione al convivente omosessuale.

Il caso posto al vaglio della Corte milanese concerneva il rifiuto opposto dalla cassa mutua di categoria all'iscrizione del compagno convivente di un bancario sebbene questi avesse regolarmente

corrisposto il contributo in busta paga.

In particolare, la Corte ha affermato che: *"nell'attuale realtà politico-sociale la convivenza more uxorio, intesa quale comunione di vita caratterizzata da stabilità e dall'assenza del vincolo del matrimonio, nucleo familiare portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, non è soltanto quella caratterizzata dall'unione di persone di sesso diverso, ma è altresì quella propria delle unioni omosessuali alle quali il sentimento socialmente diffuso riconosce il diritto alla vita familiare propriamente intesa"*.

### IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI SOTTOPORSI AL TEST DEL DNA PUÒ LEGITTIMARE LA DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ NATURALE

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 17 luglio 2012 n. 12198

La Suprema Corte di Cassazione ha specificato che il Giudice ha la piena libertà di valutazione delle prove ai fini dell'accertamento della paternità naturale.

Pertanto il rifiuto ingiustificato del presunto padre di effettuare il test del DNA, anche in assenza della effettiva prova della sussistenza di rapporti sessuali tra le parti, dovuta alla difficoltà oggettiva di fornire riscontri assolutamente certi e non facilmente acquisibili nell'ipotesi di relazione extraconiugale caratterizzata dalla clandestinità e dalla segretezza, costituisce argomento di prova valutabile dal giudice.

### PAGA IL COMUNE SE CROLLA L'IMPALCATURA ALLESTITA ALL'APERTO PER UNO SPETTACOLO

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 13 marzo 2012 numero 3951

Con la decisione in esame la Corte, cassando la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Messina, non ha escluso la responsabilità del Comune per omessa adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del minore ferito da un'impalcatura in legno del palco eretto in una piazza pubblica, nei pressi del quale lo stesso si trovava insieme ai genitori per assistere all'esibizione di alcuni cantanti in occasione di uno spettacolo organizzato da un soggetto terzo all'Ente locale.

## Condominio

### CONDOMINIO COMPOSTO DA DUE SOLI CONDOMINI: NECESSARIA LA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE SPESE

Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza 3 aprile 2012 n. 5288

La Corte di Cassazione ha stabilito che le norme contenute nel codice civile che disciplinano la materia condominiale si applicano anche al condominio composto da soli due condomini.

Sulla base di tale principio la Corte ha chiarito che l'art. 1136 del c.c., che disciplina la costituzione dell'assemblea condominiale e la validità delle deliberazioni, deve applicarsi anche al condominio costituito da due soli partecipanti con la conseguenza che, qualora non si raggiunga l'unanimità e non si giunga a decisione perché la maggioranza non si è in concreto formata, è sempre possibile il ricorso all'Autorità Giudiziaria come previsto dagli articoli 1139 e 1105 codice civile.

### IL SOTTOTETTO E' PARTE COMUNE SE E' UTILIZZABILE ANCHE SOLO POTENZIALMENTE PER USI COMUNI

Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 19-23 giugno 2012 n. 12840

Con il provvedimento in esame la Corte di Cassazione ha stabilito che, in assenza di appositi riscontri oggettivamente rilevabili dai titoli costitutivi di provenienza, l'appartenenza del sottotetto e della terrazza sovrastanti l'appartamento dell'ultimo piano di un condominio si determina avendo riguardo alle loro caratteristiche strutturali e funzionali.

Segnatamente, confermando il suo precedente orientamento, la Suprema Corte ha chiarito che, non essendo il sottotetto di un edificio compreso nel novero delle sue parti comuni, essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. Il sottotetto è, pertanto, pertinenza e proprietà esclusiva del proprietario dell'ultimo piano laddove sia destinato esclusivamente a servire da camera d'aria a protezione dello stesso appartamento.

## MEMORIAL MAURIZIO LAUDI

### AVVOCATI AGORA' come il BARÇA

La tenuta di gioco è uguale a quella del BARCELONA in trasferta e i risultati della squadra degli AVVOCATI AGORA' sono uguali nei tornei cittadini.

L'anno scorso si erano aggiudicati il Memorial Franco GIORDANA e Maurizio LAUDI e quest'anno si sono ripetuti.

Forse in futuro si chiameranno 'Gli Invincibili' e rischieranno di diventare noiosi ma... vincere è così bello che non si può rinunciare, anche a costo di lasciarci un ginocchio come ha fatto il collega Lorenzo NANO alla prima partita del LAUDI.

Nella serata del 4 ottobre si è svolta la finale del Torneo dedicato alla memoria del dott. Maurizio LAUDI e la notevole presenza di pubblico e di Autorità evidenzia, se ancora ve ne fosse bisogno, quanto fosse benvenuto il nostro "Procuratore".

Il Procuratore Generale, dott. MADDALENA, con un simpaticissimo e brillante ricordo, ha invitato "Maurizio" a fare qualcosa da lassù perché non vincano sempre gli avvocati e magari possa avere la soddisfazione di vedere una volta i magistrati in finale.

Ma, in tempo di spending review, anche dal cielo hanno dato un giro di vite e questo tipo di miracoli per il momento è sospeso.

E allora, ringraziando chi si è adoperato per organizzare, in particolare Michele GENNARO, arriverci all'anno prossimo!



IN PIEDI DA SINISTRA: Lorenzo Nano, Tom Servetto, Enrico Onde, Loris Villani. IN BASSO DA SINISTRA: Stefano Caniglia, Fabio Castello, Flavio Campagna, Paolo Pavarini, Antonio Ciccia